



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 528/C.D.T. 40 DEL 04 GIUGNO 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal dott. Roberto Rotolo, Componenti, e dal dott. Pietroantonio Bevilacqua, con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 04 giugno 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°122/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Tumbarello Petrosino (dal 21/07/2012 A.S.D. Città di Petrosino)

Sig. Tumbarello Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/03/2013 prot. 11.1115 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

Comunicato Ufficiale 528 Commissione Disciplinare Territoriale 40 del 04 giugno 2013

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Tumbarello Petrosino - dal 21/07/2012 A.S.D. Città di Petrosino - (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Tumbarello Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Anastasi Pasquale Salvatore, Sammartano Antonino, tesserati per la società' A.S.D. Tumbarello Petrosino all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°123/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. San Fratello (dal 21/07/2012 Pol. D. Acquadolcese)

Sig. Carcione Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/03/2013 prot. 11.1116 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della società A.S.C. San Fratello - dal 21/07/2012 Pol. D. Acquadolcese - (€ 40,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Carcione Calogero;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amodeo Gaspare, Catanzaro Filippo, Lazzaro Marco, tesserati per la società' A.S.C. San Fratello all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°124/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. Mamertina A.S.D.

Sig. Anastasi Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 26/03/2013 prot. 11.1117 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 840,00 (ottocentoquaranta/00) a carico della società Pol. Mamertina A.S.D. (€ 40,00 x n.21 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Anastasi Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amadore Davide, Armeli Riccardo, Biondo Alessandro, Bontempo Salvatore, Bruno Giuseppe, Carcione Antonino, Cortese Delfio, Crasci Marco, De Francesco Salvatore, Drago Francesco, Fichera Domenico, La Torre Marco, Mangano Francesco, Noto Andrea, Ratto Salvatore, Serio Denis, Serio Stefano, Smiriglia Giacomo Luca, Smiriglia Marco, Spitaleri Fabio, Truglio Ivan, tesserati per la società' Pol. Mamertina A.S.D. all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°131/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.S. D. Colomba Bianca
 Sig.ra Monti Elena (Presidente all'epoca dei fatti)
 N° 12 calciatori meglio indicati in dispositivo.
 Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/04/2013 prot. 11.1166 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 480,00 (quattrocentottanta/00) a carico della società A.C.S. D. Colomba Bianca (€ 40,00 x n.12 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Monti Elena;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amato Valerio, Bonanno Carmelo, De Luca Agostino, Di Maio Vincenzo, Di Marzo Carmelo, Fecarotta Dario, Fecarotta Gabriele, Lo Biondo Christian, Moncada Michele, Romano Giancarlo, Stagno Agostino, Stancampiano Salvatore, (tesserati A.C.S. D. Colomba Bianca all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°132/B**DEFERIMENTO A CARICO DI:**

Società Pol. Albatros Lercara
 Sig. Verrentino Carlo (Presidente all'epoca dei fatti)
 N° 23 calciatori meglio indicati in dispositivo.
 Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/04/2013 prot. 11.1167 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 920,00 (novecentoventi/00) a carico della società Pol. Albatros Lercara (€ 40,00 x n.23 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Verrentino Carlo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Agnello Alessandro, Campanella Giuseppe, Cannella Giuseppe, Castelli Antonio, Costanza Vincenzo, Di Liberto Giuseppe, Di Piazza Carmelo, Facella Castrenze, Franzino Salvatore, Fucarino Nicola, Gargagliano Giuseppe, Giordano Rosolino, Guarino Giovanni, Insinna Fabio, Marino Salvatore, Miceli Salvatore, Militello Salvatore, Ministero Fabio, Peri Rosolino, Polacco Vincenzo (04.07.1986), Polacco Vincenzo (28.08.1987), Romano Giuseppe, Scire Luigi, (tesserati Pol. Albatros Lercara all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°133/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Città di Naro

Sig. Troisi Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 10/04/2013 prot. 11.1168 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova

dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentoottanta/00) a carico della società A.S. Città di Naro (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Troisi Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Casa Alessio, Graci Michele, Grussone Vincenzo, Inguanta Domenico, Perconti Alessandro, Piacenti Francesco, Vinci Salvatore, (tesserati A.S. Citta' di Naro all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/06/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**